

Codice DB1511

D.D. 17 aprile 2014, n. 328

CIG in deroga - Gestione 2013 - Reiezione di tre domande presentate dalla Società Cooperativa La Prospettiva di Borgosesia.

- Vista la normativa nazionale e regionale relativa agli ammortizzatori in deroga, e in particolare l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e s.m.i., l'intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti, l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012, che delinea le modalità di attuazione degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013, e la successiva Circolare di attuazione del 1° febbraio 2013, redatta congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'INPS;
- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate;
- viste le domande presentate dalla Società Cooperativa La Prospettiva, con sede legale in Via Marconi 42 a Borgosesia (VC), Codice Fiscale 01730640024, Matricola INPS n. 5206061165, identificate come segue:
 - prot. n.55028 del 20/12/2013 - sede di Borgosesia - dall'1/7 al 6/8/2013 - 8 lav. - 2.264 ore
 - prot. n.55037 del 21/12/2013 - sede di Borgomanero - dall'1/6 al 6/8/2013 - 3 lav. - 213 ore
 - prot. n.55275 del 27/12/2013 - sede di Gattinara - dall'8/5 al 6/8/2013 - 6 lav. - 647 ore
 - prot. n.55395 del 30/12/2013 - sede di Trivero - dal 17/6 al 6/8/2013 - 1 lav. - 296 ore
- considerato che l'articolo 7-ter, comma 2 del Decreto Legge n. 5/2009, convertito nella L. 33/2009, prevede che le domande di CIG in deroga vadano presentate entro 20 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro richiesto, e che la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013 stabilisce che qualora la domanda sia inviata oltre tale termine il periodo di CIG autorizzabile decorre dall'inizio della settimana antecedente a quella di presentazione, e che se il ritardo nella presentazione della domanda è tale che la nuova data di decorrenza è successiva alla data di fine periodo di CIG in deroga richiesto, l'istanza non è accoglibile e si procede alla sua reiezione, precisando altresì che le aziende in procedura concorsuale non sono tenute a rispettare tale scadenza;
- considerato che le domande citate ricadono nel caso di reiezione sopra richiamato per il fatto di essere state trasmesse tra il 20 e il 30 dicembre 2013, cioè vari mesi dopo la data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto;
- dato atto del fatto che la Società Cooperativa ha presentato, sempre nella seconda metà di dicembre 2013, altre domande di CIG in deroga per le sedi sopra riportate, con decorrenza successiva al 6 agosto 2013, data in cui l'impresa è stata ammessa dal Tribunale di Vercelli al Concordato Preventivo, e che in questi casi non si applica la penalizzazione prevista dalla Circolare per le istanze pervenute in ritardo, trattandosi di richieste presentate da azienda in procedura concorsuale, che la norma esclude dal vincolo del termine di presentazione entro 20 giorni, come sopra indicato;
- vista la comunicazione di avvio del procedimento di reiezione trasmessa alla Società

Cooperativa La Prospettiva ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con lettera raccomandata A.R. in data 4 febbraio 2014, prot. 7654/DB.15.11, ricevuta in data 10 febbraio 2014, con cui si informa dell'intenzione della Regione Piemonte di respingere le quattro domande citate per le motivazioni prima indicate, dando facoltà all'impresa di presentare richiesta di riesame entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;

– preso atto che con comunicazione del 7 febbraio 2014, prot. regionale 8575/DB.15.11, la Cooperativa ha richiesto l'annullamento della domanda prot. 55395/2013, in quanto la lavoratrice inserita nella domanda risulta in forza presso un'altra società per cessione di ramo d'azienda, per cui le istanze interessate dal presente provvedimento scendono da quattro a tre;

– vista la richiesta di riesame pervenuta per Posta Elettronica Certificata il 14 febbraio 2014, in cui la Cooperativa precisa di aver fatto ricorso al concordato preventivo introdotto dalla L. 134/2012 (cosiddetto "Concordato in bianco"), con domanda depositata presso il Tribunale di Vercelli il 6 aprile 2013 e pubblicata nel Registro Imprese della Camera di Commercio, poi accolta il 6 agosto 2013, sostenendo che la pubblicazione nel Registro Imprese va considerata, ai fini della concessione dell'integrazione salariale, come avvio della procedura concorsuale, per cui verrebbe a cadere il rispetto dei termini di presentazione delle domande di CIG in deroga previsti dalla normativa, anche in riferimento agli orientamenti ministeriali espressi nella risposta all'Interpello n. 34/2013, con cui, in relazione ad una procedura di mobilità, si assimila l'accordo di ristrutturazione del debito, nel momento in cui viene pubblicato nel Registro delle Imprese, all'avvio di una Procedura Concorsuale;

– vista la risposta della Regione alla richiesta di riesame sopra citata, inviata in data 14 marzo 2014, prot. 14837/DB.15.11, con cui si conferma la reiezione precisando, in merito all'interpello ministeriale n. 34/2013, che esso non fa che riprendere quanto contenuto nella Nota Ministeriale prot. 14/4314 del 17 marzo 2009, dove si dice che *"... lo scrivente ufficio ritiene opportuno far decorrere il trattamento C.i.g.s. per ristrutturazione del debito dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, così come nei casi di concordato preventivo il trattamento C.i.g.s. viene concesso a decorrere dall'emissione del decreto di ammissione al concordato preventivo da parte del Tribunale ..."*, distinguendo quindi ai fini della concessione della CIGS fra ristrutturazione del debito e concordato preventivo, trattandosi di due fattispecie differenti;

– considerato inoltre, riprendendo le argomentazioni addotte nella risposta alla richiesta di riesame sopra citata, che le domande di CIGD oggetto del presente provvedimento di reiezione sono state sottoscritte dal legale rappresentante della Società Cooperativa, quattro mesi dopo, peraltro, l'avvio formale del Concordato Preventivo, e, elemento centrale ai fini dell'istruttoria, riportando come causale la voce "Crisi generale di mercato comprovata dall'andamento degli indicatori economici-finanziari", non "Avvio procedura concorsuale", come indicato nelle domande presentate dal liquidatore della Società a partire dalla data del 6 agosto 2013, per cui è l'azienda stessa ad operare una palese distinzione fra il periodo precedente all'ammissione del concordato preventivo, come facente parte della fase "ordinaria" di crisi aziendale, sottoposta quindi ai vincoli temporali nella presentazione della domanda, dal periodo successivo;

per quanto prima espresso si ritiene che vi siano le condizioni per disporre la reiezione delle tre domande presentate dalla Società Cooperativa La Prospettiva di Borgosesia identificate con il numero di protocollo regionale 2013 55028, 55037 e 55275 demandando al Settore Lavoro di notificare all'impresa il provvedimento assunto, precisando che contro tale determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza;

Tutto ciò premesso,

IL VICE DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di disporre la reiezione delle tre domande di CIG in deroga citate in premessa, individuate con i numeri di protocollo regionale 2013 55028, 55037 e 55275, presentate dalla Società Cooperativa La Prospettiva, con sede legale in Via Marconi 42 a Borgosesia (VC), Codice Fiscale 01730640024, Matricola INPS n. 5206061165, per le motivazioni in premessa specificate, prendendo atto che la ditta ha presentato il 14 febbraio 2014 richiesta di riesame avverso tale decisione entro i termini previsti dalla comunicazione di avvio del procedimento di reiezione, inviata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 con lettera raccomandata A.R. in data 4 febbraio 2014, prot. 7654/DB.15.11, ricevuta il 10 febbraio, a cui la Regione ha risposto confermando la decisione di respingere le domande con comunicazione trasmessa per Posta Elettronica Certificata il 14 marzo 2014, prot. 14837/DB.15.11;

- di demandare al Settore Lavoro la comunicazione all'impresa richiedente dell'approvazione del presente provvedimento di reiezione, precisando che contro tale determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il vice Direttore
Giuliana Fenu